

Regolamento in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero presso l'Università degli Studi dell'Aquila

Articolo 1

Individuazione dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni minime indispensabili

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 146/1990 e successive modifiche e integrazioni, i servizi universitari da considerare essenziali e le relative prestazioni indispensabili sono così individuate:

A. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

A1) esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. art.3 Decreto 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

A2) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine Strutture dedicate alla gestione degli studenti;

A3) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione.

Strutture interessate e contingenti

Area Uffici Didattica: n.5 unità di personale, una per ogni segreteria studenti, in relazione alla tipologia di attività e al periodo in cui è proclamato lo sciopero. Ai sensi dell'art. 10, comma 8, dell'Accordo Nazionale 2020, qualora il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria coincida con una giornata di sciopero, lo stesso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

B. SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEI LABORATORI E CURA DI ANIMALI E DI PIANTE

B1) sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

B2) salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato. Strutture che operano su impianti, apparecchiature e laboratori.

Strutture interessate e contingenti

Area Programmazione e Gestione Edilizia e Laboratori specialistici nei dipartimenti: n. 1 unità di personale per laboratorio specialistico /impianto /apparecchiatura non interrompibile, in relazione alla tipologia di attività e al periodo in cui è proclamato lo sciopero.

C. PROTEZIONE CIVILE, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

C1) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi. Strutture responsabili delle attività di raccolta e smaltimento;

C2) attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità. Strutture responsabili delle attività di supporto alla gestione delle emergenze.

Strutture interessate e contingenti

Ufficio Igiene e Sicurezza sul Lavoro e tecnici nei dipartimenti: n. 1 unità di personale per struttura, in relazione alla tipologia di attività e al periodo in cui è proclamato lo sciopero.

D. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

D1) attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, sistemi audiovisivi, information technology, sicurezza degli edifici) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;

D2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

Strutture interessate e contingenti

Area Programmazione e Gestione Edilizia, Ufficio Igiene e Sicurezza sul Lavoro: n. 1 unità di personale, in relazione alla tipologia di attività e al periodo in cui è proclamato lo sciopero. Area database, applicazioni e reti e Area sistemi, infrastrutture, didattica e supporto (nell'ipotesi che tutte le aree interessate nell'ateneo siano accessibili dal personale addetto ai servizi indicati): n. 2 unità di personale per area, in relazione alla tipologia di attività e al periodo in cui è proclamato lo sciopero.

E. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO

Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. Strutture operanti sull'erogazione di assegni e indennità.

Strutture interessate e contingenti

Settore Contabilità del Personale e Settore Gestione Contabile e Affari Tributari per il personale strutturato, Segreterie Amministrative Contabili dei Dipartimenti per pagamenti di propria competenza: n.1 unità di personale per ogni struttura organizzativa interessata, in relazione alla tipologia di attività e al periodo in cui è proclamato lo sciopero.

Art. 2 – Modalità di individuazione dei lavoratori tenuti ad astenersi dallo sciopero

1. Il contingente di personale che deve essere esonerato dallo sciopero, come indicato nell'art. 1, sarà individuato di volta in volta, ove strettamente necessario e nella misura minima utile, indicata, ad assicurare le prestazioni indispensabili.
2. I contingenti incaricati di garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi sono formati nel rispetto del criterio della volontarietà e in subordine della rotazione. La rotazione seguirà l'ordine alfabetico a partire dalla lettera A.

3. I nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nel contingente delle prestazioni indispensabili individuate nel presente accordo, sono comunicati per posta elettronica alla RSU, alle OO.SS. ed ai singoli interessati, di norma, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

Art. 3 – Norme finali

1. Per quanto concerne le norme da rispettare da parte dei soggetti sindacali che indicano azioni di sciopero nonché le procedure di raffreddamento e conciliazione si rinvia alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.
2. Si rinvia, altresì, alla normativa di settore per quanto non specificamente previsto nella presente intesa.
3. Le Parti si riservano di rivedere il contenuto del presente accordo qualora ciò si renda necessario per il mutare del contesto normativo e organizzativo.
4. Il presente protocollo ha validità per il periodo di vigenza dell'Accordo di comparto del 2.12.2020 e comunque fino alla stipula di un nuovo accordo.